



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV Maggio, 53 - C.A.P. 84020

Tel./Fax: 0828 966002/966244

con Cod. fisc.: 00547700658

Sito Web: www.comune.ottati.sa.it - pec: vigilanza.ottati@asmepec.it

Ordinanza n. 02 del 13.02.2020

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONARE MATERIALE ORGANICO/RIFIUTI DOMESTICI.

IL SINDACO

Premesso che da qualche mese è stata segnalata agli uffici comunali la presenza lungo le strade comunali di rifiuti domestici comprendenti scarti di cucina e avanzi alimentari, che quando vengono lasciati incustoditi, senza le dovute cautele e protezioni, divengono richiamo di animali liberi che si spingono fino ai centri abitati;

Rilevato che tale comportamento è in contrasto con la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Considerato doveroso intervenire al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani per la tutela del pubblico interesse all'igiene ambientale e sanitaria ed al decoro;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03 Aprile 2006 recante "Norme in Materia Ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" ss.mm.ii. ;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.50;

Visto lo statuto comunale;

ORDINA

a chiunque di non abbandonare o lasciare indiscriminatamente sul terreno comunale rifiuti domestici costituiti da frazione organica comprendente scarti di cucina quali avanzi alimentari.

AVVERTE

che in caso di inosservanza della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 450,00 ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N. 267 e ss.mm. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando della Polizia Locale di Ottati, alla Stazione Carabinieri di Sant'Angelo a Fasanella, alla Stazione Carabinieri "Parco" di Ottati e contemporaneamente affissa all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, li 13/02/2020.

Il Sindaco
Elio Guadagno